

## **REGOLAMENTO VIGILANZA ALUNNI**

### **Premessa**

#### **Vigilanza nell’istituzione scolastica**

La scuola ha l’obbligo e la responsabilità di sorvegliare gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi pertinenti all’Istituto fino a quando non rientrano nell’alveo della sorveglianza parentale.

I docenti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l’orario scolastico, anche extracurricolare (antimeridiano e pomeridiano). L’obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio.

I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti al fine di assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

### **PARTE PRIMA**

#### **VIGILANZA DEL PERSONALE DOCENTE SUGLI ALUNNI**

### **Premessa**

L’ insegnante ha il dovere di vigilare sugli allievi (art.2047 e art. 2048 comma 2 del Codice civile) durante:

- la permanenza degli stessi nella scuola;
- gli spostamenti da e per laboratori;
- il trasferimento in palestra;
- il percorso di uscita dalla scuola;
- le attività non di aula previste dal P.O.F.

### **Articolo 1**

#### **Entrata degli alunni a scuola**

I docenti della prima ora devono essere presenti in classe alle ore 7.55 per accogliere gli allievi (art. 29 comma 5 CCNL 29/11/2007).

La presenza degli studenti deve essere riportata dal docente sia sul registro di classe che su quello personale.

Per nessun motivo gli studenti possono permanere all’interno dell’istituto “da assenti” e, conseguentemente, essere autorizzati a spostarsi liberamente nell’edificio e ad uscire prima della fine delle lezioni.

È compito dei docenti della prima ora :

- verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenze e ritardi;

- richiedere, oltre alla giustificazione tramite libretto, la presentazione del certificato medico per le assenze superiori a 5 giorni consecutivi;
- annotare sul registro di classe l’eventuale mancata esibizione della giustificazione, per consentirne il controllo il giorno seguente al collega della prima ora.

## **Articolo 2**

### **Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche**

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza di tutti gli alunni presenti nella classe è il docente assegnato in quella scansione temporale.

Al fine di impedire che gli allievi compiano atti dannosi per se stessi e/o per gli altri, l’insegnante ha il dovere di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità degli alunni, adottando tutte le misure idonee ad evitare situazioni di pericolo, incluso il comportamento indisciplinato della classe. I docenti, inoltre, devono adoperarsi affinché la condotta degli studenti sia consona all’ambiente scolastico e rispettosa per le attrezzature, l’arredo e tutto il materiale didattico .

## **Articolo 3**

### **Vigilanza degli alunni durante la ricreazione**

L’obbligo di vigilanza si estende anche alla ricreazione. La giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisca un’ipotesi di colpa grave, poiché proprio in tale momento è necessaria una maggiore attenzione. La pausa per la ricreazione si svolge all’interno delle classi.

**Durante la pausa di ricreazione**, gli alunni:

- devono sostare nelle aule;
- possono fruire dei bagni, due alla volta, solo per il tempo strettamente necessario senza stazionare negli stessi;

Il docente dell’ora in cui ricade l’intervallo vigila sulla propria aula.

I docenti specializzati effettuano la vigilanza sui propri alunni, oltre che sul resto della classe.

## **Articolo 4**

### **Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti nell’istituto**

Gli alunni, durante gli spostamenti da un ambiente all’altro della scuola (aule, palestra, laboratori, ecc.), devono essere accompagnati dai docenti. Spetta agli insegnanti di educazione fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa.

I docenti dovranno segnalare tempestivamente al personale A.T.A. e/o alla vicepresidenza l’eventuale presenza di estranei non autorizzati. Durante gli spostamenti, il docente deve fare in modo che gli alunni si trasferiscano con ordine e in silenzio.

### **Articolo 5**

#### **Vigilanza degli alunni diversamente abili**

Il docente con la collaborazione del collega di sostegno e dell'assistente assegnato dal Comune, deve garantire la costante vigilanza sugli alunni portatori di handicap psicofisico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni. Tale vigilanza deve essere effettuata anche durante la pausa di ricreazione.

### **Articolo 6**

#### **Vigilanza degli alunni durante le attività extracurricolari**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di attività extracurricolari (visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.) si conforma alle disposizioni generali sulla vigilanza degli studenti, fatte salve le specifiche responsabilità derivanti dalla particolare attività in corso. La vigilanza deve essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. In caso di partecipazione di alunni portatori di handicap, ove sia ritenuto necessario per le particolari esigenze dello studente, sarà presente anche l'insegnante di sostegno.

### **Articolo 7**

#### **Uscita degli alunni da scuola**

- Gli studenti non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni;
- é di competenza del docente dell'ultima ora assistere gli alunni all'uscita (CCNL 2006-09 Art. 29, comma 5);
- gli insegnanti, prima di fare uscire gli alunni dalle aule, devono attendere il suono della campana che segnala la fine delle lezioni giornaliere. I docenti conseguentemente, possono allontanarsi dall'aula solo dopo essersi assicurati che nessun alunno vi permanga da solo o si soffermi nei corridoi e/o negli spazi comuni. Ciò al fine di evitare che gli alunni, prima dell'apertura del portone, si disperdano negli spazi comuni e/o si assebrino nell'atrio, con pregiudizio per la sicurezza di tutti.

## **PARTE SECONDA**

### **VIGILANZA DEL PERSONALE A.T.A. SUGLI ALUNNI**

#### **Premessa**

Nell'ambito delle mansioni attinenti il loro profilo professionale i collaboratori scolastici svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola, collaborando con il personale docente (CCNL 29.11.2007, TAB. A).

## **Articolo 1**

### **Entrata degli alunni a scuola**

Sulla base del Piano Annuale delle Attività predisposto dal D.S.G.A , ai collaboratori scolastici spetta la sorveglianza secondo i posti assegnati a ciascuno:

- l’apertura del cancello e delle porte di ingresso all’ orario stabilito;
- la sorveglianza degli spazi esterni dell’edificio e delle porte di accesso durante l’entrata degli alunni;
- la vigilanza degli allievi nei corridoi fino al loro ingresso nelle aule di appartenenza;
- la chiusura delle porte alle ore 8.10;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l’ingresso agli estranei.

## **Articolo 2**

### **Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche**

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti durante le attività didattiche, per assicurare la sorveglianza:

- nei corridoi;
- nei servizi igienici;
- negli spazi comuni;
- sugli alunni autorizzati dall’insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall’aula;
- sugli allievi durante le ore di lezione, per la momentanea assenza dell’insegnante per giustificati motivi.

Quanto sopra deve intendersi esteso a tutte le situazioni di attività extracurricolari previste dal P.O.F.

## **Articolo 3**

### **Vigilanza degli alunni durante il cambio dell’ora**

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a vigilare:

- sulla classe fino all’arrivo dell’insegnante in servizio se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;
- sugli alunni in caso di ritardo o assenza dei docenti e avvisare gli uffici preposti affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

#### **Articolo 4**

##### **Vigilanza degli alunni durante la ricreazione**

- I collaboratori scolastici addetti ai piani dovranno effettuare la vigilanza negli spazi comuni, nei corridoi e prestare particolare attenzione ai bagni, al fine di evitare inopportuni stazionamenti e/o atti di vandalismo;
- il personale di portineria avrà cura di assicurarsi della chiusura del cancello (tranne in casi particolari e/o di emergenza) per evitare ingressi o uscite che potrebbero compromettere la sicurezza degli alunni e/o provocarne l'allontanamento non autorizzato;
- gli assistenti igienico-sanitari e gli assistenti alla comunicazione concorrono alla vigilanza degli alunni loro affidati.

#### **Articolo 5**

##### **Vigilanza degli alunni diversamente abili**

I collaboratori scolastici, individuati dal DSGA, coopereranno con gli insegnanti per la sorveglianza e l'assistenza agli alunni portatori di handicap.

#### **Articolo 6**

##### **Uscita degli alunni da scuola**

Al termine delle attività didattiche i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare sul transito degli alunni;
- controllare le porte di uscita;
- verificare l'effettiva uscita degli studenti, accertandosi che nessuno di essi permanga nei bagni, nei corridoi o in altri spazi della scuola.